

STATUTO

ART. 1 – Costituzione – Denominazione – Disciplina

1. Per volontà della Signora Dott.ssa Paola Notari, in data 18/05/2002, è stato costituito, con atto pubblico del Notaio Renato Viale di Ventimiglia, rep. 126610 – rac. 16708, l'Ente denominato FONDAZIONE ADRIANO e MARIA LUISA NOTARI che ha assunto la forma giuridica di Fondazione.
2. In forza delle intervenute disposizioni normative concernenti l'iscrizione delle Fondazioni nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", iscritto presso tale Registro, ha l'obbligo di inserire la locuzione "ENTE FILANTROPICO" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico; per tale motivo l'Ente avrà la denominazione di "FONDAZIONE ADRIANO e MARIA LUISA NOTARI – ENTE FILANTROPICO"
3. La Fondazione ha sede legale nel comune di Sanremo (IM) – Via Carlo Pisacane, 2. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

A) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lett. u).

In particolare la Fondazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- l'attività di beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale come previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- la costruzione, l'acquisto e la gestione di strutture per ospitare e assistere anziani, disabili o persone in condizioni economiche svantaggiate;
- l'assistenza anche domiciliare alle persone rientranti nelle categorie di cui sopra;
- altre iniziative sociali ed assistenziali, anche tramite l'erogazione di contributi.

2. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Ente Filantropico potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici, religiosi e privati, che siano, per attività, scopi e requisiti, pienamente conformi all'Ente Filantropico, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

3. La Fondazione, in conformità allo scopo istituzionale, può svolgere ogni attività consentita dalle normative vigenti tra cui, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:



Antonio Surl

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici, religiosi o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;
 - c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali;
 - d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche, religiose e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
 - f) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà e/o strutture volte al perseguimento delle finalità della Fondazione;
 - g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
 - h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
 - i) istituire premi, concorsi, gare, bandi e/o borse di studio;
 - j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
 - k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
4. Le attività della Fondazione sono svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 3 – Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività principali e di interesse generale, purché siano contemplate e autorizzate espressamente dallo statuto, rispettino i criteri di secondarietà e strumentalità e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:
 - a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
 - d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, religiosi o privati;
 - f) avanzi di amministrazione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
2. La Fondazione osserva criteri conservativi del patrimonio per la gestione delle risorse liquide non ancora impiegate.
3. La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.
4. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
5. Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza e rispettati i criteri di efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi.
6. I medesimi principi di trasparenza, eticità, correttezza ed efficienza dovranno essere osservati nella raccolta di fondi e risorse in genere, nonché nella destinazione e nelle modalità di erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente Statuto.
7. La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, in osservanza di quanto previsto al comma precedente, possono essere disciplinate con apposito regolamento predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione o deliberate di volta in volta dallo stesso.
8. Le attività della Fondazione non possono essere rese nei confronti di chi faccia parte dell'Ente stesso.



Antonio Suenz

Articolo 6 - Organi sociali

1. Sono Organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) l'Organo di Controllo;
 - c) l'Organo di Revisione, ove obbligatorio.
2. Gli Organi della Fondazione sono cariche elettive. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni mentre i componenti dell'organo di controllo e di revisione restano in carica tre esercizi. Possono essere riconfermati; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 7 - Consiglio di Amministrazione

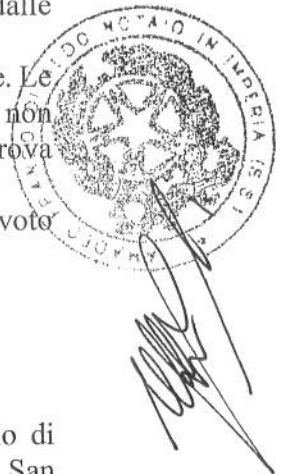
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri:
 - a) dal Presidente, che è il Vescovo *pro-tempore* della Diocesi Ventimiglia – San Remo;
 - b) da quattro rappresentanti nominati dal Vescovo *pro-tempore* della Diocesi Ventimiglia – San Remo. In caso di nomina di nuovo Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-San Remo, i quattro rappresentanti in carica continuano il loro servizio fino alla regolare scadenza del loro mandato quinquennale.
2. Il Consiglio di Amministrazione governa la Fondazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, purché siano presenti e votanti più di due membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. Il Vescovo può rinunciare alla carica di Presidente; in tale caso, parteciperà, comunque, alle sedute del Consiglio di Amministrazione quale membro del medesimo Consiglio. Nel caso in cui rinunci anche alla carica di Consigliere lo stesso provvederà alla nomina di un consigliere in sua sostituzione.
7. L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua decadenza dalla carica che dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Il Consiglio di Amministrazione ha, tra gli altri, i seguenti compiti:
 - a) eleggere, al suo interno, il Presidente nel caso il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia – San Remo rinunci alla carica di Presidente, anche durante il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica; in tal caso Consiglio di

Amministrazione può anche destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

- b) può eleggere il Vice Presidente;
- c) amministrare la Fondazione;
- d) predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- e) realizzare il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- f) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) decidere su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- h) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- i) nominare il Direttore;
- j) deliberare le modifiche dello Statuto, proposte dal Presidente, con le modalità previste dall'art. 16, c. 3 del presente Statuto;
- k) conferire poteri e compiti al Presidente e al Direttore in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme vigenti.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con voto consultivo il Direttore che assolve le funzioni di verbalizzante.



ART. 8 - Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel caso il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia – San Remo, rinunci alla carica di Presidente, è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio. Il Presidente così eletto mantiene la carica anche nel caso avvenga la nomina di un nuovo Vescovo della Diocesi di Ventimiglia – San Remo.

2. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale organo, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

3. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 60 giorni.

4. Il Presidente può delegare tali compiti, in tutto o in parte, a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o al Direttore.

6. Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Antonio Suleis

ART. 9 – Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica fino a revoca o dimissioni.
2. Collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.
3. Di conseguenza dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti i dipendenti, gli enti, le società e i collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.
4. Più in generale, dà attuazione agli atti di gestione ordinaria della Fondazione, nell'ambito dei poteri definiti dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.
5. La carica di Direttore è incompatibile con tutte le altre cariche statutarie.

ART. 10 - Organo di Controllo

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo che resta in carica tre esercizi. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'Organo di Controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione del Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti;
 - d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
 - e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 – Organo di Revisione Legale dei Conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017

ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un Revisore Legale dei Conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 12 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Quando particolari e comprovate esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'approvazione del bilancio potrà avvenire entro il maggior termine previsto per il deposito al RUNTS. Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 13 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
2. Ai sensi ex art. 39 del D. Lgs. 117/2017 il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

ART. 14 – Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 15 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, in profonda coerenza con le indicazioni statutarie, con le imprescindibili considerazioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 – Statuto

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3. Il presente Statuto può essere modificato, su proposta del Presidente, nei modi di Legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

ART. 17- Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Antonio Sueti

